

determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come nel caso di lesione al diritto alla reputazione, non sia *in re ipsa*, è comunque pacifico che possa essere addirittura provato “*con ricorso al notorio e tramite presunzioni (cfr. Cass. 28 settembre 2012, n. 16543), assumendo, a tal fine, come idonei parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell’offesa e la posizione sociale della persona colpita, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale*” (Cass. 25.8.2014, n. 18174).

Appare equo, pertanto, un risarcimento di Euro 250.00,00 (duecentocinquantamila/00) o comunque nella misura maggiore o minore che l’Ill.mo Tribunale riterrà giusto liquidare, anche in via equitativa, all’esito dell’espletanda istruttoria.

° _ ° _ °

L’istante ha esperito il tentativo di mediazione obbligatorio con domanda del 6 aprile 2017 depositata presso l’Organismo di Mediazione Forense di Roma. Nessuno dei convenuti essendo comparso, il mediatore, avv. Simone Fantauzzi, ha dato quindi atto dell’esito negativo della mediazione per mancata adesione delle parti convocate (**ns. doc. 11**).

° _ ° _ °

Tutto ciò premesso, l’on. LUIGI DI MAIO, *ut supra* rappresentato e difeso,

CITA



Carlo Bonini, nato a Roma il 4 marzo 1967, C.F. BNNCRL67C04H501G, **Mario Calabresi**, nato a Milano il 17 febbraio 1970, C.F. CLBMRA70B17F205Q e la **GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.** (già denominata Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.), C.F. 00488680588 in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 90, a comparire avanti al Tribunale civile di Roma, Sezione e Giudice designandi, all'udienza del **18 gennaio 2018, ore 9.30**, con invito a comparire e costituirsi, ai sensi e nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c., nel termine di venti giorni prima dell'udienza stessa e l'avvertimento che, in caso di ritardata o mancata costituzione, incorreranno nelle decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., per ivi sentir accogliere in loro presenza o declaranda contumacia le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria difesa, eccezione, domanda ed istanza disattesa, così giudicare:

a) accertare e dichiarare la natura diffamatoria e comunque illecita *ex art.* 2043 e 2059 c.c. degli articoli intitolati «*Di Maio garante di Marra la prova è nelle chat "Lui è uno dei miei un servitore dello Stato"*» e «*Gli sms boomerang - la critica rimase solo sulla carta*», pubblicati rispettivamente il 14 e il 15 febbraio 2017 su *La Repubblica* e sul sito web della medesima testata, nonché dell'editoriale Video del direttore del quotidiano, dott. Mario Calabresi, pubblicato sul sito web della testata *Repubblica.it* in data 15 febbraio 2017 e della sua